

Ministero della Giustizia		
Tribunale di SIRACUSA		
N. 500/Int. 16.03.2023		
Funzione:		
1	2	2
Fascicolo	Sottofascicolo	
230/2023		



TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE

SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Ai signori GIUDICI TOGATI

Ai signori GIUDICI ONORARI della Sezione

E p/c al Direttore amministrativo della Sezione Volontaria Giurisdizione

SINTETICHE INDICAZIONI OPERATIVE IN ORDINE ALLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI EREDITA' GIACENTE

Il Presidente della Sezione

ritenuto che finalità della procedura di eredità giacente è gestire il patrimonio del *de cuius* in attesa della accettazione degli eventuali chiamati, non potendosi di conseguenza mantenerne la pendenza ove sia consolidata la certezza dell'assenza di chiamati all'eredità che possano accettare, essendo ormai prescritto il termine per accettare (dieci anni ai sensi dell'art. 480 c.c.), ovvero della presenza di successibili che abbiano rinunciato all'eredità e sia decorso il termine per revocare la rinuncia (art. 525 c.c. che rimanda all'art. 480 c.c.), dovendosi quindi in tali casi provvedere alla devoluzione della eredità allo Stato ;

ritenuto che di conseguenza, per ogni procedimento di eredità giacente pendente è opportuno che ciascun giudice assegnatario solleciti il curatore al compimento delle verifiche necessarie per acquisire la certezza dell'assenza di chiamati all'eredità che possano accettare e comunque a porre in essere gli atti di impulso necessari (da ultimo il deposito del rendiconto di gestione, anche parziale) per la pubblicazione del decreto di chiusura in Gazzetta Ufficiale;

ritenuto che con decreto n. 128 del 22 giugno 2022 del Ministero delle Finanze vengono posti a carico del curatore dell'eredità giacente gli adempimenti di seguito indicati:

1. Obbligo di trasmissione all'Agenzia del Demanio dell'elenco *provvisorio dei beni ereditari contenente i dati di cui al successivo comma 4 (così art. 3 comma 2 Decreto citato) entro sei mesi dalla nomina;*
2. Obbligo di trasmissione all'Agenzia del Demanio dell'elenco dei beni ereditari della procedura di eredità giacente nel caso di devoluzione allo Stato (vedi comma 3 art. 3 decreto citato) entro 30 giorni dalla chiusura;



3. Obbligo di trasmissione all' Agenzia del Demanio di copia dell' inventario, del rendiconto del provvedimento di chiusura e di devoluzione allo Stato, secondo le prescrizioni di cui all' art. 4 citato;
4. Obbligo di attestare la veridicità e completezza dei dati e delle informazioni afferenti alla eredità giacente secondo le modalità e le prescrizioni specificate al comma 5 e al comma 6 dell' art. 3 decreto citato;

Ritenuto che tali adempimenti operano anche per le procedure aperte alla data di entrata in vigore del richiamato decreto ministeriale n. 128 del 22 giugno 2022 ;

INVITA

I Giudici togati e i Giudici onorari della Seconda sezione civile ad applicare le modalità operative di cui in premessa nella gestione delle procedure di eredità giacente;

INVITA

I Curatori nominati nelle procedure di eredità giacente allo stato pendenti a provvedere **entro un mese** dalla ricezione della presente nota alla redazione dell'elenco provvisorio dei beni ereditari (così art. 3 comma 2 Decreto citato) da depositarsi anche telematicamente, , oltre che agli altri specifici adempimenti prescritti dal decreto n. 128 del 22 giugno 2022 del Ministero delle Finanze come sopra richiamati;

DISPONE

La comunicazione della presente nota a mezzo della Cancelleria a tutti i Curatori delle procedure di eredità giacente pendenti nei ruoli sezionali.

Siracusa 16 marzo 2023

Il Presidente della 2[^] Sezione

Dott.ssa Concetta Maiore

